

GL 9HQHUGu QRYHPEUH

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	29/11/2024	<i>Autonomi, nel 2024 l'Agenzia accerta 1,2 miliardi di tasse evase (G.Parente)</i>	3
27	Italia Oggi	29/11/2024	<i>La Stp certifica il rischio fiscale (F.Spurio/R.Biancolli)</i>	5
28	Italia Oggi	29/11/2024	<i>Sanzioni ad hoc per i forfettari (G.Mandolesi)</i>	6
38	Italia Oggi	29/11/2024	<i>Appalti, le indicazioni Anac per i controlli</i>	7
38	Italia Oggi	29/11/2024	<i>Passaporto per i prodotti edili (A.Mascolini)</i>	8
<b>Rubrica Altre professioni</b>				
31	Italia Oggi	29/11/2024	<i>Geometri, ok all'aumento dei contributi (S.D'alessio)</i>	9
<b>Rubrica Professionisti</b>				
33	Italia Oggi	29/11/2024	<i>Eppi ed Emapi vicini agli iscritti</i>	10



REDDITI NON DICHIARATI

Autonomi,  
nel 2024 l'Agenzia  
accerta 1,2 miliardi  
di tasse evase

Mobili e Parente — a pag. 3

# Autonomi, accertati 1,2 miliardi da costi gonfiati e redditi omessi

**Pagelle fiscali.** L'agenzia delle Entrate ha finalizzato la sua attività su meccanici che omettevano di dichiarare i rimborsi assicurativi, agenti di commercio e chi ha pompato la voce «costi residuali»

**Marco Mobili  
Giovanni Parente**  
ROMA

C'è chi nella pagella fiscale può vantare un bel 10 in termini di affidabilità, pur avendo però dimenticato o meglio omesso redditi e dati per una puntuale ricostruzione da parte del fisco della sua reale capacità contributiva. C'è anche chi puntualmente gonfia i costi per raggiungere la sufficienza e mettersi così al riparo da possibili attività di controllo dell'amministrazione finanziaria. O ancora c'è la partita Iva che si dichiara al Fisco con un voto degli Isa (Indici di affidabilità fiscale) molto basso pur svolgendo però la propria attività o avendo sedi contabili di valore certamente sproporzionato rispetto al livello di redditi dichiarati all'amministrazione.

Sono solo alcune delle principali anomalie emerse nelle attività di controllo mirato sui soggetti Isa svolte dall'agenzia delle Entrate, guidata da Ernesto Maria Ruffini, nel corso del 2024 per verificare i dati contabili e le realtà operative, indicate nei modelli Isa da professionisti e imprese. Un'attività che ha portato i suoi frutti in termini di contrasto all'evasione, consentendo di far emergere una maggiore imposta pari a 1,2 miliardi di euro.

La strategia adottata fa leva sull'analisi di rischio mirata e sfrutta di fatto specifici filoni di indagine.

In questo modo le Entrate hanno potuto selezionare a monte i soggetti ritenuti a maggior rischio e in odore di evasione in quanto presentavano dall'analisi dei dati anomalie più che significative.

È il caso ad esempio dell'analisi di rischio condotta su meccanici e riparatori d'auto. Il focus degli 007 del Fisco si è concentrato in particolare sulle attività di riparazione di autoveicoli e l'attenzione è stata riposta soprattutto su tutte quelle posizioni che presentavano anomalie o scostamenti evidenti fra l'importo dei rimborsi assicurativi ricevuti e l'importo delle operazioni attive indicate nelle dichiarazioni dei redditi e nelle denunce Iva.

A far scattare il semaforo rosso su questi soggetti è stato il fatto che nel modello Isa i dati dichiarati hanno fatto emergere il massimo punteggio di affidabilità pari a 10, malgrado l'assenza dei redditi dei rimborsi assicurativi e nonostante l'inserimento di informazioni non corrette nei modelli Isa. Incongruenze e anomalie che hanno consentito di procedere alla ricostruzione analitico-induttiva del reddito, con conseguenti recuperi di imposta non dichiarata all'Erario.

Altro settore messo sotto stretta osservazione in questi undici mesi del 2024 è quello dell'attività svolta dai rappresentanti di commercio che hanno contabilizzato e di-

chiarato solo alcuni dati reddituali, indicati anche nel modello Isa, omettendo, però, di inserire gli altri compensi noti al Fisco con le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta. Così come per i meccanici l'agenzia delle Entrate ha contestato l'infedeltà emersa dalle dichiarazioni dei redditi e la non corretta indicazione delle informazioni presentate ai fini Isa, con il conseguente recupero dell'imposta evasa.

Giocare con i costi e soprattutto gonfiarli in eccesso è sempre stata la via più veloce per occultare redditi al fisco e per abbattere l'imposta dovuta.

Ampliando il raggio d'azione l'agenzia delle Entrate ha orientato i controlli anche a una vasta platea di soggetti che hanno dichiarato importi considerevoli sotto la voce «costi residuali». Sono quei costi non meglio definiti che consentono, come accennato, di abbattere il reddito e pagare così meno imposte. Sulla base dei controlli effettuati le Entrate hanno riqualificato questi costi, soprattutto perché non inerenti con le attività di impresa o di lavoro autonomo svolte dal contribuente e come tali dunque non deducibili dal reddito. L'effetto a cascata è stato quello da far emergere maggiori redditi e dunque di rettificare le imposte dovute dal contribuente.

Sotto la voce "dati taroccati" possono rientrare anche le posi-



zioni di quei contribuenti che, pur avendo compilato e inviato i modelli Isa, hanno un voto molto basso ma esercitano la loro attività in strutture di particolare valore.

Non sono state poche, infatti, le indagini dell'amministrazione finanziaria che hanno coinvolto soggetti con valori molto bassi del

punteggio Isa ma che, all'atto delle verifiche in loco presso le sedi operative, hanno fatto emergere discordanze di particolare rilievo tra l'esame della realtà operativa e amministrativo/contabile rispetto a quanto dichiarato alla stessa agenzia delle Entrate.

Queste anomalie, più che evi-

denti agli occhi degli ispettori del Fisco, hanno innescato e soprattutto legittimato il procedimento analitico-induttivo per la ride-terminazione del reddito d'impresa e consentito anche in questo caso l'accertamento di maggiore imposta evasa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I CASI SOTTO LALENTE

### Riparazione di auto


Per quanto riguarda le officine di riparazioni auto sono state messe sotto la lente le posizioni con anomalie/scostamenti fra l'importo dei rimborsi assicurativi ricevuti e quello delle operazioni attive indicate nelle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva. Nonostante nel modello Isa i dati dichiarati avessero fatto emergere il massimo punteggio di affidabilità (10), l'omissione nella dichiarazione dei redditi dei rimborsi assicurativi percepiti e l'inserimento di dati non corretti nei modelli Isa hanno consentito di procedere alla ricostruzione analitico-induttiva del reddito con recuperi d'imposta

### Rappresentanti di commercio

Tra le situazioni di anomalia messe sotto la lente dall'agenzia delle Entrate ci sono i rappresentanti di commercio che hanno contabilizzato e dichiarato solo alcuni dati reddituali, indicati anche nel modello delle pagelle fiscali, omettendo, però, di inserire gli ulteriori compensi risultanti dalle certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d'imposta. Anche in questi casi, le donne e gli uomini del Fisco hanno contestato l'infedeltà dichiarativa e la non corretta rappresentazione degli elementi dichiarati ai fini Isa, con conseguente recupero dell'imposta evasa

**Tra i riparatori di auto accertati i soggetti con dieci in pagella ma dati non in linea con denunce dei redditi e Iva**

**Altro indicatore di anomalia è la sede di valore sproporzionato rispetto al dichiarato**





Il decreto certificatori in pubblicazione sulla G. U. più stringente delle norme revisori

# La Stp certifica il rischio fiscale

## Tax control framework solo da soggetti indipendenti

DI FRANCESCO SPURIO  
E ROSA BIANCOLLI\*

**T**ax Control Framework certificato solo da professionisti, anche appartenenti a società ed associazioni professionali, che non se ne sono mai occupate, o quasi. Sul rischio di auto-riesame, il Decreto certificatori, in fase di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, è più stringente della disciplina dettata per i revisori.

L'introduzione della figura del certificatore del TCF, ad opera del decreto di potenziamento del Regime di Adempimento Collaborativo (DLgs 221/2023), favorisce una serie di confronti con il ruolo del revisore legale e contabile, che passano in primo luogo dall'analisi dei relativi contesti normativi di riferimento.

In entrambi i casi, il revisore e il certificatore sono chiamati a svolgere le proprie funzioni in completa indipendenza e al riparo dal cosiddetto rischio di auto-riesame, ossia il pericolo che i citati soggetti

debbano svolgere attività di controllo di dati o elementi che loro stessi, o altri soggetti appartenenti alla loro "rete" hanno contribuito a determinare.

Rispetto a quanto appena affermato e volendo confrontare le discipline applicabili, emerge che mentre - da un lato - il concetto di "rete" dei certificatori TCF e quello dei revisori sono sovrapponibili, - dall'altro - le limitazioni previste contro il rischio di auto-riesame risultano più stringenti per i certificatori del TCF. Quanto al concetto di "rete", quello applicabile ai revisori è specificamente definito dall'art. 1, lett. 1, del DLgs 39/2010, mentre per i certificatori TCF il riferimento è all'art. 4 del Decreto Certificatori (ossia, il DM emesso lo scorso 12 novembre dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Con riferimento ai certificatori TCF, il concetto di "rete", inteso come struttura più ampia alla quale il professionista (o la società per cui collabora) coopera, non

è inquadrato da una definizione ad hoc come nel caso dei revisori. Tuttavia, l'art. 4 del relativo decreto, dedicato all'indipendenza del certificatore, riporta numerose casistiche che rendono l'indipendenza del certificatore TCF in tutto simile a quella dei revisori, anche laddove si richiede che tale requisito, unitamente all'onorabilità, sussista durante l'intero periodo intercorrente fra l'assunzione dell'incarico e il rilascio della relativa certificazione, a pena di decadenza dell'incarico da parte del professionista che non integri dette caratteristiche.

Quanto, invece allo specifico presidio contro l'auto-riesame, va notato che il Decreto certificatori dispone norme particolarmente rigide, che portano ad escludere sostanzialmente che il professionista e i suoi colleghi che abbiano prestato qualsiasi assistenza con riferimento al Tax Control Framework possano certificarlo. In merito, il già citato art. 4, comma 3, alla lettera f), dispone che: "sussistono rischi di auto-riesame e, in particolare, nei casi in cui il professionista

abilitato, ovvero un altro professionista legato da rapporti di collaborazione professionale, anche occasionali, con la medesima società o associazione tra professionisti con cui collabora, a qualunque titolo, o a cui è associato il professionista abilitato, abbia reso servizi funzionali all'elaborazione del sistema integrato di rilevazione, monitoraggio e controllo dei rischi fiscali adottato dal soggetto che ne ha richiesto la certificazione, ovvero abbia assunto un ruolo di responsabilità nell'ambito del sistema integrato stesso". Infine, da notare una difformità sostanziale in relazione al periodo di incarico che, sia per i revisori sia per i certificatori di TCF, può essere rinnovato al massimo per tre volte, quindi per nove anni consecutivi. Tuttavia, a differenza dei revisori che possono essere nuovamente incaricati dopo tre anni, per i certificatori tale periodo è pari al doppio, sei anni. Anche in questo caso, il legislatore ha voluto imporre dei vincoli più stringenti alla figura del certificatore del TCF per salvaguardarne l'indipendenza.

\*Tax Bridge

© Riproduzione riservata



Vincoli più stringenti





*Sono le conseguenze della rigida interpretazione fornita dall'agenzia delle entrate*

# Sanzioni ad hoc per i forfettari

## In caso di una impropria fruizione della sostitutiva al 5%

DI GIULIANO MANDOLESI

**S**anzioni pesanti e differenziate per i forfettari che, secondo l'interpretazione agenzia delle entrate, hanno usufruito impropriamente dell'imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività "non native" in regime a forfait. La pena pecuniaria per l'errata applicazione del regime infatti prevede l'irrogazione della sanzione da infedele dichiarazione, fissata nella misura con ventaglio dal 90%-180% delle maggiori imposte dovute per le violazioni cristallizzate ante 1 settembre 2024 e del 70% per quelle successive alla citata data. Di conseguenza risultano costose anche le regolarizzazioni con ravvedimento operoso che partono di poc'anzi esposti minimi edittali del 90% o 70%. Queste sono alcune delle conseguenze della rigida interpretazione fornita dall'agenzia delle entrate sull'articolo 1 comma 65 della legge 190/2014 con la risposta ad interpello n.226/2024 in cui viene affermato che solamente le partite iva che avviano una nuova attività in regime forfettario possono fruire dell'aliquota ridotta del 5% prevista in fase di start up escludendo quindi dall'agevolazione coloro che per scelta o vincolo normativo hanno invece iniziato l'attività in altri regimi ordinari per poi passare nel quinquennio agevolato nel regime a forfait (vedi *ItaliaOggi* del 26/11/2024).

**L'interpretazione dell'agenzia.** E' opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 1 comma 65 della legge 190/2014

(che ha introdotto e disciplina il regime forfettario), il legislatore, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, ha concesso ai contribuenti che utilizzano il regime a forfait, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'applicazione di un'aliquota agevolata del 5% rispetto all'ordinaria del 15% (al ricorrere di determinate condizioni). Nella risposta n.226 citata l'agenzia delle entrate fornisce una interpretazione rigida del comma 65 secondo cui la previsione dell'aliquota agevolata al 5% sarebbe utilizzabile solo da coloro che iniziano una nuova at-

**Le sanzioni citate del dlgs 471/1997 di riferimento sono quelle da infedele dichiarazione disciplinate all'articolo 1 comma 2, norma recentemente revisionata dal dlgs 87/2024 con effetti dall'1/9/2024**

tività applicando "ab origine" il regime forfettario. Solo i contribuenti che iniziano una nuova attività in regime a forfait, momento che può o meno coincidere con l'apertura della partita iva, possono quindi scontare l'aliquota ridotta al 5% invece dell'ordinaria al 15%.

**Le sanzioni differenziate.** L'articolo 1 comma 74 secondo periodo della legge 190/2014 dispone che in caso di infedele indicazione, da parte dei contri-

buenti (forfettari), dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 54 e 57 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 54 a 89, nonché le condizioni di cui al comma 65 (l'aliquota ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività), le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10% se il maggiore reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. Le sanzioni citate del dlgs 471/1997 di riferimento sono quelle da infedele dichiarazione disciplinate all'articolo 1 comma 2, norma recentemente revisionata dal legislatore con il decreto legislativo 87/2024 con effetti a partire dalle violazioni commesse dal 1 settembre 2024. Dunque si genera un doppio binario sanzionatorio. Per le errate applicazioni del regime forfettario con aliquota ridotta formalizzate con le dichiarazioni trasmesse ante 1 settembre si applica la sanzione con ventaglio dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta mentre per quelle cristallizzate con i modelli redditi a partire da quelli 2024 per l'anno d'imposta 2023 la pena è quella fissa del 70%. E' necessario segnalare che nei termini di trasmissione della dichiarazione tardiva, eventuali integrative trasmesse per rettificare l'errata applicazione dell'aliquota agevolata sui modelli redditi 2024 per l'anno 2023 scontano unicamente la sanzione amministrativa fissa di 250 euro ravvedibile non configurandosi l'infedele dichiarazione

© Riproduzione riservata -



## Appalti, le indicazioni Anac per i controlli

Verbalizzazione accurata dei controlli, ispezioni e sorpresa, predisposizione di check list di verifica, individuazione chiara dei ruoli e delle funzioni di chi svolgerà i controlli, ma anche dei casi che determinano l'applicazione di penali. Sono queste le indicazioni alle stazioni appaltanti per i controlli e le verifiche nella fase esecutiva degli appalti fornite dall'Autorità nazionale anticorruzione con la delibera n. 497 del 29/10/2024.

L'obiettivo dell'Autorità presieduta da Giuseppe Busia è la corretta attuazione delle prestazioni rese dagli operatori economici affidatari nei contratti di appalti di servizi e forniture dal momento che non sempre nella fase successiva all'aggiudicazione del contratto vengono seguite con attenzione le diverse fasi che portano all'ultimazione della prestazione contrattuale.

Il dato di partenza dell'Anac è la constatazione di numerose anomalie registrate nella usuale attività di vigilanza d'ufficio, e quindi la conseguente necessità, in un'ottica di cooperazione e supporto alle stazioni appaltanti e alle amministrazioni, di indicare specifiche prescrizioni affinché siano correttamente attuate le singole disposizioni della normativa vigente in tema di contratti pubblici, ma soprattutto il fatto che da queste indicazioni operative passi "la cura dell'interesse pubblico sotteso all'indizione della gara". In quest'ottica l'Autorità richiama il primo articolo del d. lgs. 36/2023 che afferma il principio del "risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legali-

tà, trasparenza e concorrenza". L'esigenza cui Anac cerca di colmare è quella di delineare in modo più analitico la regolamentazione dei controlli in corso di esecuzione nella lex specialis di gara e nel contratto d'appalto, anche provvedendo ad una delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti all'espletamento degli stessi (sia esso il responsabile unico del progetto o il direttore dell'esecuzione del contratto). Una delle indicazioni principali è quella di "prevedere sempre in maniera esaustiva le fattispecie di inadempimento che danno luogo all'avvio del procedimento per l'applicazione delle penali contrattuali, disciplinando in maniera chiara il relativo procedimento" ma soprattutto "provvedere alla delimitazione chiara dei ruoli e delle funzioni dei soggetti preposti ad espletare i controlli nel caso concreto". La delibera individua anche delle attività specifiche da porre in essere per realizzare efficaci controlli: "prevedere l'effettuazione di ispezioni a sorpresa con cadenza periodica, la predisposizione di check list di verifica con l'individuazione delle specifiche obbligazioni previste dai documenti contrattuali integrati dall'offerta tecnica dell'appaltatore, la predisposizione di schemi tipo di processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore". Essenziale è anche per l'Anac intervenire sulla fase di organizzazione degli uffici per implementare adeguatamente le strutture e verbalizzare adeguatamente gli esiti dei controlli "non limitandosi ad attestare in via esclusivamente formale l'avvenuta esecuzione dei controlli tramite mere formule di stile".

— © Riproduzione riservata —





Le nuove norme che sostituiscono quelle in vigore da 15 anni fanno parte del Green deal

# Passaporto per i prodotti edili

## Sarà digitale. La Commissione Ue ne definirà i contenuti

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

**P**revisto un "passaporto digitale" per i prodotti da costruzione. Sarà la Commissione Ue a definirne funzionalità e requisiti. Le nuove norme europee, che sostituiscono quelle in vigore da circa 15 anni e fanno parte del "Green deal" europeo insieme regolamento sulla progettazione ecocompatibile, entreranno però in vigore fra oltre un anno.

Sono questi in estrema sintesi, i principali elementi del regolamento sui prodotti da costruzione (Cpr), che il Consiglio europeo ha adottato il 4 novembre 2024.

Si arriva a questo nuovo regolamento dopo quasi tre anni visto che la prima proposta fu presentata ad aprile 2022 dalla Commissione e sul quale Parlamento e Consiglio trovarono un accordo a febbraio 2024. Gli articoli del regolamento relativi all'elaborazione delle norme di dettaglio saranno

applicabili un mese dopo la data di entrata in vigore, mentre tutti gli altri articoli del regolamento si applicheranno un anno dopo la data di entrata in vigore, a eccezione dell'articolo 92 (relativo alle sanzioni), che si applicherà due anni dopo la data di entrata in vigore.

### Il regolamento

Venendo al regolamento, che modifica e sostituisce quello in vigore da 15 anni, il testo modifica la definizione di "prodotto da costruzione" e stabilisce gli obblighi dei fabbricanti, degli importatori e degli altri operatori economici e rafforza la vigilanza del mercato e la tutela dei consumatori.

Allo stesso tempo, il Cpr rispetta il fatto che il diritto di regolamentare le opere di costruzione rimane di competenza nazionale.

In particolare il Cpr aggiorna le norme vigenti dell'Ue adeguando la normazione ai nuovi sviluppi tecnici, fornendo ai consumatori informazioni di maggiore qualità grazie alla creazione di passaporti digi-

tali dei prodotti e agevolando le scelte verdi. In particolare si andrà verso la creazione di un sistema di passaporti digitali per i prodotti da costruzione, analogo a quelli proposti nel regolamento sulla progettazione ecocompatibile.

Alla Commissione sarà conferito il potere di definire le funzionalità e i requisiti di questo sistema di passaporti per i prodotti mediante atti delegati. In base al nuovo regolamento alla Commissione sarà assegnato il potere di adottare specifiche comuni a determinate condizioni, laddove ad esempio, il consueto percorso di normazione risulti bloccato e, fra le principali novità, prevede lo sviluppo di un sistema di passaporti digitali per i beni da costruzione.

Le norme potranno applicarsi a tutti gli appalti che interessano prodotti da costruzione, compresi gli appalti relativi a opere di costruzione, nel caso in cui gli Stati membri intendano introdurre requisiti ambien-

tali per tali prodotti. Agli Stati membri viene però lasciata la possibilità di discostarsi dai requisiti ambientali qualora la loro applicazione limitasse l'offerta sul mercato del prodotto da costruzione richiesto, oppure in assenza di offerte adeguate e qualora ne derivassero costi sproporzionati che porterebbero lo Stato membro a spendere più del 10% in più rispetto a uno scenario di non applicazione dei requisiti.

### Il contesto

Il nuovo regolamento sui prodotti da costruzione aggiorna la legislazione vigente in questo settore, che risale al 2011. La revisione del regolamento sui prodotti da costruzione fa parte del pacchetto di misure che la Commissione ha presentato il 30 marzo 2022, insieme al regolamento sulla progettazione ecocompatibile e alla strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari. Tali misure fanno parte del Green Deal europeo e del piano d'azione per l'economia circolare.

© Riproduzione riservata

## Speciale appalti

Tutti i venerdì una pagina  
nell'inserto Enti Locali  
e una sezione dedicata su  
[www.italiaoggi.it/specialeappalti](http://www.italiaoggi.it/specialeappalti)







## Geometri, ok all'aumento dei contributi

Un 2023 (ancora) luminoso per le entrate dei geometri del Belpaese: i redditi medi della categoria, stando alle comunicazioni effettuate in quest'autunno, sono pari, infatti, a 40.697,36 euro e i fatturati (sempre mediamente) a quota 56.771,72, rispettivamente in «escalation» dell'8,9% e dell'8,7%, al confronto con l'annualità precedente. E, intanto, è appena giunto il via libera del ministero del Lavoro (a seguito del «nulla osta» del dicastero dell'Economia) alla delibera del giugno scorso con la quale la Cassa previdenziale di categoria ha deciso, al fine di rendere più congrue le future pensioni, tra l'altro, l'incremento dell'aliquota soggettiva, a partire dal 1° gennaio 2025, dal 18% al 20% del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente e, successivamente al 22% dal 2027, nonché l'innalzamento del contributo soggettivo minimo, fissato a 4.205 euro nel 2025 (dai 3.680 nel 2024) e a 4.715 euro dal 2027. È ciò che ha appreso *ItaliaOggi*, nel giorno in cui il Comitato dei delegati dell'Ente guidato da Diego Buono ha approvato il bilancio di previsione per l'anno che sta per cominciare, nel quale si legge che si stima un risultato economico positivo di 175,2 milioni; il numero degli iscritti è pari a circa 74.000 e le pensioni erogate, con una proiezione al 31 dicembre del 2025, sono circa 30.800. Ed il patrimonio netto stimato per la prossima annualità supera i tre miliardi.

Le correzioni regolamentari licenzia-

te dai dicasteri (e illustrate dal presidente su *ItaliaOggi* del 6 luglio scorso) includono, inoltre, una serie di agevolazioni per i professionisti associati: c'è la riduzione quinquennale della contribuzione



Diego Buono

sogettiva prevista per i geometri che si iscrivono per la prima volta alla Cassa e fino al 30° anno di età, che è stata estesa a chi non abbia usufruito del beneficio per l'intero quinquennio. Inoltre, in favore dei praticanti e degli assicurati oltre il 30° anno di età, è consentito effettuare versamenti figurativi entro il quinquennio successivo, con applicazione dei soli interessi legali. Quanto alle professioniste madri è prevista la riduzione del 50% dei contributi minimi, per due anni («in pri-

mis» l'anno di nascita del figlio, o quello di entrata in famiglia del bambino, in caso di adozione e, poi, l'anno successivo) con copertura figurativa a carico dell'Ente per l'annualità iniziale.

Il ministero del Lavoro, poi, certifica la solidità dei conti, giacché nel cinquantennio 2021-2070 il saldo previdenziale, tra entrate contributive (compresi i contributi integrativi delle società di ingegneria) e prestazioni pensionistiche, e quello gestionale, tra entrate e uscite totali, comprensivo dei rendimenti patrimoniali, «risultano sempre positivi», il patrimonio «non si azzerà mai e risulta sufficiente alla copertura della riserva legale, pari a cinque annualità delle pensioni correnti».

Simona D'Alessio

© Riproduzione riservata -

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



159329



